

riferire sull'elezione del collegio di Bozzolo, avvenuta nella persona del professore Villari Pasquale.

Credo inutile intrattenere la Camera sulla esposizione della regolarità delle operazioni elettorali, poichè tutto è avvenuto in modo legale, nè vi sono reclami o proteste, dappoichè l'elezione, seguita dopo le elezioni generali, è caduta sulla persona d'un professore; questa categoria dei professori, come alla Camera è noto, essendo completa, propongo senz'altro che sia annullata l'elezione e dichiarato vacante il collegio di Bozzolo.

(L'elezione è annullata, ed il collegio è dichiarato vacante.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPANNAGGIO AL PRINCIPE AMEDEO.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del progetto di legge intorno all'appannaggio del principe Amedeo.

La discussione generale è aperta, se niuno domanda la parola procederemo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'appannaggio annuo, previsto dall'articolo 21 dello Statuto, è stabilito a favore del principe Amedeo duca d'Aosta in lire *trecento mila*, cominciando dal 30 maggio 1866. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La detta somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato principe. »

PUCIONI. È una questione di forma che intendo di sottoporre alla Camera.

Mi pare che quest'articolo dovrebbe essere redatto, in altro modo; esso dice che la somma di 300,000 lire sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato principe.

Ora, secondo l'articolo 1, l'appannaggio comincia a decorrere dal 30 maggio 1866, quindi parrebbe a me che l'articolo 2° dovrebbe essere modificato nel modo che sto per dire:

« La detta somma sarà, salvo gli arretrati, pagata ripartitamente per dodicesimi, ed in anticipazione di mese in mese, alla persona che sarà delegata dal mentovato principe. »

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

PLUTINO ANTONINO. L'onorevole preopinante, credo, avrebbe dovuto osservare anche l'articolo 4 della legge nel quale è disposto che sarà aperto nel bilancio del 1867 un capitolo sotto la denominazione: *Appannaggio di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia*; allora l'osservazione, per altro fondata, che il preopinante ha fatta, non riguarderebbe tutto il tempo che è decorso dal 30 maggio 1866 in oggi, ma soltanto i pochi mesi

che dal maggio 1866 corrono sino al principio dell'anno 1867, perocchè per la somma dell'anno cui riguarda il bilancio l'eccezione non calzerebbe.

Nel seno della Commissione, dietro mia proposta, si è elevato questo dubbio, e si era proposto d'introdurre una lieve variante nella redazione del secondo articolo; ma la maggioranza della Commissione ha considerato che l'ammontare della somma era fissata nell'articolo 1; il diritto a percevere questa somma dal 30 maggio era anche fissata nell'articolo stesso, e per conseguenza preso insieme il contesto della legge, l'osservazione non reggesse, e dovesse restare la redazione dell'articolo 2 così come era stata proposta dal Ministero, poichè la Commissione in una legge di tale importanza, nonostante una lieve inesattezza di forma, non avrebbe creduto di introdurre alcuna variazione.

Votandosi la legge tale e quale fu proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, nel bilancio del 1867 non soltanto sarà stanziata una somma di 300,000 lire, appannaggio dell'anno in corso, ma sarà stanziata la quota spettante nei mesi decorsi dal maggio 1866 al principio del 1867.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione non accettò la proposta che io stesso aveva fatto d'introdurre una lieve variante di forma nell'articolo 2.

PUCIONI. Io aveva letto l'articolo 4 del progetto di legge, e le osservazioni opposte dall'onorevole Plutino non mi persuadono niente affatto dell'ingiustizia e dell'improponibilità del mio emendamento. Io credo che il maggior pregio delle leggi sia quello della precisione del linguaggio; ora, quando io trovo detto in una legge che si anticipa anche l'arretrato, vedo una certa stranezza di locuzione che non mi sembra possa essere ammessa dalla Camera. Io quindi insisto nel mio emendamento, tanto più che potrà in ogni caso modificarsi l'articolo 4, ed introdursi una formula che comprenda anche gli arretrati dal 1866 ad oggi. Una delle maggiori disgrazie del regno nostro, o signori, è che le leggi sono fatte male, sono formulate così inesattamente e così impropriamente, che io ho creduto dover proporre un emendamento che risparmierebbe nella legge che discutiamo un errore logico e giuridico qual è quello del pagamento anticipato di un credito già maturato.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Puccioni propone che l'articolo 2 sia così formulato:

« La detta somma, salvo gli arretrati, sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato principe. »

L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO ANTONINO. La proposta che si era fatta in seno della Commissione era in questi termini, e mi sembra che sarebbe più accettabile:

« La detta somma per il tempo decorso sarà pagata